

Appendice 5c

Convenzione collettiva di lavoro (CCL) 2026 – 2029 per il ramo svizzero elettrico

Accordo valido dal 1° gennaio 2027

Campo di applicazione per le aziende ai sensi dell'art. 3.3.1 CCL

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale della convenzione collettiva di lavoro fanno stato direttamente per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori di ditte o parti di ditte che

- a) nell'ambito della bassa tensione, realizzano a partire dal punto di iniezione delle installazioni elettriche assoggettate all'Ordinanza concernente gli impianti a bassa tensione (OIBT). Tali attività comprendono l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici, impianti di informatica e/o IT per edifici, impianti di generazione di energia elettrica e installazioni provvisorie;
- b) nell'ambito della bassissima tensione, installano e gestiscono la manutenzione di impianti di comunicazione, sicurezza, IT e tecnica di automazione a partire dal punto di transizione dai sistemi pubblici fino agli impianti degli utenti;
- c) eseguono lavori di scanalature, tracciati, posa di tubature e scatole di derivazione nonché altri lavori preparatori per le attività di cui ai punti a. e b.

Zurigo, Olten, Berna, ottobre 2026

Le parti contraenti

Per EIT.swiss

Il Presidente Il Direttore

Thomas Keller Simon Hämmerli

Per il Sindacato Unia

La Presidente Membro del CD

Vania Alleva Bruna Campanello

Per il Sindacato Syna

Responsabile politica sindacale,
legale ed esecuzione, membro del Comitato esecutivo Il responsabile settoriale

Nora Picchi Bruno Palamara

Durata annuale lorda del lavoro ai sensi dell'art. 20.1 CCL

Nel 2027, la durata annuale lorda del lavoro ai sensi dell'art. 20.1 CCL ammonta a 2088 ore.

Adeguamento dei salari effettivi a decorrere dal 1° gennaio 2027

I salari effettivi 2026-2029 sono stabiliti ai sensi dell'art. 17.6 CCL.

I salari effettivi in vigore al 31.12.2026 di tutti i lavoratori assoggettati alla CCL con entrata in servizio precedente al 01.10.2026 aumentano a titolo generale dell'1.0 % ma di almeno CHF 50.00 mensili.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo sulla base di dicembre 2020 pari a 108.5 punti (stato settembre 2026) è ritenuto compensato.¹

Salari minimi ai sensi dell'art. 17 CCL a decorrere dal 1° gennaio 2026

I salari minimi (in CHF mensili) aumentano ogni anno come segue.

I salari orari sono calcolati in conformità all'art. 16.3 CCL.

Categoria	2026	2027	2028	2029
Responsabile di team con certificato di esame ai sensi delle disposizioni di formazione EIT.Swiss o in presenza di un'equivalenza contrattualmente riconosciuta dal datore di lavoro.				
Dopo il conseguimento dell'esame	5'600.00	5'700.00	5'700.00	5'800.00
Installatore elettricista con attestato federale di capacità (AFC) o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI				
Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SEFRI	4'500.00	4'600.00	4'600.00	4'700.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione	5'000.00	5'100.00	5'100.00	5'200.00
Elettricista di montaggio con attestato federale di capacità (AFC) o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI				
Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SEFRI	4'300.00	4'400.00	4'400.00	4'500.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione	4'700.00	4'800.00	4'800.00	4'900.00

Categoria	2026	2027	2028	2029
Informatico degli edifici AFC/ Telematico con attestato federale di capacità AFC o lavoratore estero con apposito certificato di equivalenza ESTI/SEFRI				
Dopo il conseguimento dell'AFC od ottenimento di un'apposita conferma di equivalenza ESTI/SEFRI	4'770.00	4'870.00	4'870.00	4'970.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera dopo la conclusione della formazione	5'300.00	5'400.00	5'400.00	5'500.00
Lavoratori con titolo scolastico professionale nel settore elettrico oppure con una formazione tecnica estera in ambito elettrico				
Dopo il conseguimento dell'esame	4'300.00	4'400.00	4'400.00	4'500.00
Dal 1° gennaio dopo un anno intero di esperienza nel settore in Svizzera	4'600.00	4'700.0	4'700.00	4'800.00
Lavoratori senza titolo professionale nel settore elettrico				
Senza esperienza	4'200.00	4'300.00	4'300.00	4'400.00
Dopo 2 anni di esperienza nel settore	4'500.00	4'600.00	4'600.00	4'700.00

Rimborso spese per lavoro fuori sede con rientro quotidiano ai sensi dell'art. 33.1 CCL

Il lavoratore ha diritto a un importo di almeno CHF 18.– al giorno a titolo di rimborso delle spese supplementari di vitto se il luogo di lavoro è ubicato al di fuori di un'area geografica in cui il tragitto fino alla sede della ditta o al domicilio del lavoratore (luogo di assunzione contrattuale o sede dell'azienda in cui viene svolto il lavoro) richiede più di 15 minuti effettivi.

Contributo alle spese di applicazione e di formazione e di perfezionamento professionale ai sensi dell'art. 11 CCL

I contributi alle spese di applicazione e di formazione e di perfezionamento professionale vengono suddivisi come segue:

11.1

I datori di lavoro e i dipendenti pagano un contributo alle spese di applicazione e di formazione e di perfezionamento professionale.

11.2

Ogni lavoratore versa un contributo alle spese di applicazione di CHF 11.00 al mese e un contributo alla formazione e al perfezionamento professionale di CHF 10.00 al mese, per un totale di CHF 21.00 al mese.

Ogni datore di lavoro versa per ogni lavoratore un contributo alle spese di applicazione di CHF 11.00 al mese e un contributo alla formazione e al perfezionamento professionale di CHF 10.00 al mese, per un totale di CHF 21.00 al mese.

Il contributo dei datori di lavoro è limitato a un massimo di CHF 20'000 all'anno per ogni datore di lavoro.

¹ Solo i testi in corsivo sono oggetto della richiesta di DFO